



Gli enti non commerciali possono essere soggetti passivi dell'Irap.

Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Tale attività è soggetta ad Irap anche se non ha carattere commerciale.

Di conseguenza possono essere attratti nella sfera impositiva del tributo non solo gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale ma anche quelle che svolgono attività istituzionale e hanno soltanto il codice fiscale.

Determinazione della base imponibile

La base imponibile degli enti non commerciali viene determinata in modo diverso in ragione del fatto che:

- l'ente svolge esclusivamente attività istituzionale. Tali enti determinano la base imponibile Irap in base al cosiddetto "**metodo retributivo**", che assume a tassazione le remunerazioni che verranno di seguito indicate;
- l'ente svolge anche attività commerciali. Tali enti determinano l'Irap dovuta in base al cosiddetto "**metodo misto**", calcolando distintamente l'imponibile relativo all'attività istituzionale (con il metodo retributivo) e quello riguardante l'attività commerciale (con le regole previste per le imprese industriali, commerciali).

Enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionale

Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale, la base imponibile dell'imposta è costituita dall'ammontare delle somme relative a prestazioni di lavoro di qualunque tipo.

In particolare, per tali soggetti la base imponibile è pari all'ammontare:

1. delle retribuzioni spettanti al personale dipendente;
2. dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
3. dei compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o collaborazione a progetto;
4. dei compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

In questo caso va compilata la Sezione I del Modello Irap.

Enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale (in regime non forfetario)

Va innanzitutto precisato che le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi.

Se l'ente non commerciale oltre a svolgere attività istituzionale esercita anche attività commerciale la sua base imponibile sarà costituita dalla somma delle basi imponibili riferite:

- alle attività commerciali, per le quali si seguono le regole di determinazione proprie delle società commerciali;
- alle attività non commerciali, per le quali si segue il "metodo retributivo" sopra esaminato.

La base imponibile relativa all'attività commerciale deve essere determinata con i criteri previsti per le imprese commerciali. Pertanto, essa sarà costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi e di quelli negativi desunti dal Conto economico classificato secondo specifiche disposizioni.

In questo caso va compilata la Sezione II del Modello Irap.

Enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale (in regime forfetario)

Per gli enti non commerciali che si avvalgono ai fini dell'Ires di un regime forfetario di determinazione del reddito (quale ad esempio quello della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e quello di cui all'art. 145 del Tuir) il valore della produzione è costituito:

- dal reddito d'impresa determinato forfetariamente;
- dall'ammontare delle retribuzioni del personale dipendente;
- dall'ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi (ora collaboratori a progetto);
- dall'ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
- dall'ammontare degli interessi passivi.

In questo caso va compilata la Sezione III del Modello Irap.

Compensi agli sportivi dilettanti

Occorre infine ricordare che, per quanto riguarda tutti i redditi classificabili all'art. 67 comma 1 lettera m del T.U.I.R. e cioè riferiti a compensi, premi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché riferiti a indennità e rimborsi forfetari di spesa ed a compensi per collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i relativi importi non sono tassabili ai fini dell'IRAP.

Costi promiscui: nel caso in cui le retribuzioni e gli altri compensi siano attribuiti a soggetti impiegati anche in attività istituzionali, deve essere presa in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile solo la quota riferibile alle attività commerciali.

In mancanza di specifica riferibilità degli emolumenti all'attività commerciale essi sono deducibili ai fini Irap per un importo corrispondente al rapporto tra ricavi e proventi relativi alle attività commerciali e l'ammontare complessivo dei ricavi e dei proventi.

In pratica quando non è possibile individuare se una delle prestazioni di lavoro precedentemente indicate si riferisca all'attività commerciale o a quella istituzionale, occorrerà innanzitutto procedere all'effettuazione del rapporto tra i ricavi e gli altri


proventi riferibili all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi e quindi depurare le retribuzioni della parte che si ottiene moltiplicando la retribuzione presa in considerazione per il rapporto precedentemente ottenuto.

Versamento

I termini e le modalità di versamento sono quelli dell'Ires esaminati in una precedente newsletter.

I codici tributo da utilizzare sono:

3800	saldo
3812	I° acconto
3813	II° acconto.



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino
e-mail: info@federcircoli.it – website: www.federcircoli.it